



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica", che apporta modifiche al D.M. 27 settembre 2010, pubblicato nella gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2010, n. 281.

Repertorio n. 85/CSK dell'11 aprile 2013

LA CONFERENZA STATO-REGIONI

nell'odierna seduta dell'11 aprile 2013

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'articolo 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, pubblicato nella gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2010, n. 281;

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, che apporta modifiche al richiamato D.M. 27 settembre 2010, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-2012-0001124/UL del 24 gennaio 2012, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 499 del 30 gennaio 2012;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 15 febbraio 2012 le Regioni hanno presentato un documento di osservazioni e proposte, poi successivamente perfezionato e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 881 del 17 febbraio 2012, con la quale è stato chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di trasmettere una nuova stesura dello schema di decreto allo scopo di recepire le proposte delle Regioni ritenute accoglibili;

VISTA la nuova stesura dello schema di decreto, trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 25850 del 3 aprile 2013, e diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 1867 dell'8 aprile 2013;

RR





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere favorevole sul predetto schema di decreto, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento consegnato in seduta (all. 1);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che apporta modifiche al D.M. 27 settembre 2010, trasmesso con nota prot. n. 25850 del 3 aprile 2013, di cui in premessa, a condizione che vengano accolte le modifiche contenute nel documento allegato (all. 1), parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi

A

RR

o



11/04/2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/32/CSR18/C5

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTRO DELLA SALUTE, RECANTE "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI IN DISCARICA", CHE APPORTA MODIFICHE AL D.M. 27 SETTEMBRE 2010, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 1° DICEMBRE 2010, N. 281.

Punto 18) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative :

- all'allegato 3 "campionamento e analisi dei rifiuti", punto 2, dopo il terzo capoverso è aggiunta la seguente parte:

"Metodo di classificazione dei rifiuti con pH estremi - Fermo restando quanto previsto dall'introduzione all'allegato D della parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, in attesa della definizione, in ambito comunitario, dei nuovi criteri per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo irritante (H4) e corrosivo (H8), in alternativa al sistema "convenzionale" di calcolo di cui alla direttiva 1999/45/CE, ai fini della classificazione dei rifiuti con pH cosiddetti "estremi" si applica la seguente procedura:

a) determinazione della riserva acido alcalina conformemente alla metodica riportata nella parte B.4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 440/2008 (Young, J.R., How, M.J., Walker, A.P., Worth W.M.H. (1988) Classification as Corrosive or Irritant to Skin of Preparations Containing Acidic or Alkaline Substance Without Testing on Animals. Toxicol. In Vitro, 2, 19-26):

- se il risultato è incluso nel settore corrosivo il rifiuto deve essere classificato con caratteristica di pericolo "corrosivo" H8 (frase di rischio R35) conformemente alla direttiva (CE) n. 548/1967 e s.m.i e all'allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

- se il risultato è al di fuori del settore corrosivo devono essere effettuati, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (CE) 548/1967 e s.m.i. ulteriori accertamenti, in particolare deve essere eseguito un saggio in vitro convalidato;

- se si rinuncia all'effettuazione del test in vitro il rifiuto è classificato pericoloso con caratteristica di pericolo "corrosivo" H8 (frase di rischio R35).

b) Saggio in vitro per potere corrosivo o irritante:

- se il saggio in vitro per il potere corrosivo risulta positivo, il rifiuto deve essere classificato come "corrosivo" H8 con frase di rischio R35 o "corrosivo" H8, con frase di rischio R34, a seconda della capacità del metodo di rilevare la differenza. Se il metodo non permette alcuna differenziazione il rifiuto è classificato come "corrosivo" H8 con frase di rischio R35;

- se il risultato del saggio è negativo, il rifiuto non è classificato come pericoloso per la caratteristica di pericolo H8;

- qualora sia esclusa la sussistenza del potere corrosivo, ma i dati a disposizione facciano supporre, in base al pH estremo esibito, la sussistenza di un potere irritante, la successiva valutazione della caratteristica di pericolo H4 è effettuata utilizzando test in vitro. Se si rinuncia all'effettuazione del test il rifiuto è classificato pericoloso con caratteristica di pericolo "irritante" H4 (R36/38);

c) i saggi in vitro convalidati, i cui risultati possono essere utilizzati per la classificazione dei rifiuti, sono reperibili nell'allegato al regolamento (CE) n. 440/2008 così come modificato del regolamento (CE) n. 761/2009 (punto B.40 - saggio di resistenza elettrica transcutanea, B.40 bis - test su modelli di pelle umana e B.46 - irritazione cutanea in vitro: test su un modello di epidermide umana ricostituita). In particolare, per l'assegnazione della caratteristica di pericolo "irritante" H4 si può fare riferimento al metodo OECD n. 439/2010, validato dall'European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM)."